

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'APPALTO DI SERVIZI DI VERIFICHE ISPETTIVE SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2657 - ED.7

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

SECONDA TRANCHE DI CHIARIMENTI

5) Domanda

Si richiede se, in luogo della Certificazione UNI/PdR 125, come richiesto sul Disciplinare pag.37 p.to 14 dei Criteri di Valutazione, può essere considerato valido ed equivalente il possesso del Certificato di Accreditamento in conformità alla norma UNI/PdR 125- Parità di Genere, dal momento che l'offerente è un Organismo di Certificazione, accreditato da Accredia, per varie norme, fra cui anche la UNI PdR/125.

Risposta

No; ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare di cui al richiamato criterio 14 della *"Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica"* di cui al par. 17.1 del Disciplinare di gara è richiesto il possesso della *"certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna): UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008"*.

6) Domanda

Ai fini del conteggio delle giornate di verifica eseguite nel triennio dagli ispettori sono valide le verifiche svolte come auditor / lead auditor sui sistemi di gestione svolti per conto di organismi di certificazione?

Risposta

No. Si rimanda alla risposta n. 3 della I° tranche di chiarimenti.

7) Domanda

Possesso requisito particolare dell'"accreditamento quale «Organismo di Ispezione di tipo A», Organismo di terza parte, totalmente indipendente dall'oggetto dell'ispezione, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020, rilasciato dall'Ente di Accreditamento nazionale Accredia o da altro Ente aderente all'Accordo di Mutuo Riconoscimento - EA MLA" in caso di subappalto. Considerato che l'unico avvalimento non consentito è quello volto a soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, il summenzionato accreditamento può essere posseduto dal subappaltatore

facendo ricorso all'avvalimento? Potrebbe in tal caso avvalersi di quello posseduto dall'offerente? O deve fare ricorso a terzi ausiliari? In quest'ultimo caso anche stranieri (sempre in UE)?

Risposta

L'istituto dell'avvalimento, come chiarito nel par. 7 del Disciplinare di gara, è previsto esclusivamente per l'operatore che concorre alla gara che può utilizzare dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Il par. 9 del Disciplinare di gara richiede il possesso *“per tutto il tempo di durata del Contratto, dell'accreditamento quale «Organismo di Ispezione di tipo A», Organismo di terza parte, totalmente indipendente dall'oggetto dell'ispezione, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020, rilasciato dall'Ente di Accreditamento nazionale Accredia o da altro Ente aderente all'Accordo di Mutuo Riconoscimento - EA MLA”, per “l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto”* e in capo al *“soggetto che eseguirà le prestazioni oggetto del Contratto”*; quindi, in caso di subappalto, l'accreditamento è richiesto anche per il/i subappaltatore/i che eseguirà le prestazioni oggetto del contratto.

8) Domanda

Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125. Si chiede conferma che il requisito, richiesto per l'offerente, non debba essere posseduto anche dal contraente con cui l'offerente ha stipulato un contratto continuativo di cooperazione ex art. 119, comma 3, lettera d) del D.lgs. n.36 del 2023; e che in caso di subappalto, non debba essere posseduto anche dal subappaltatore.

Risposta

Sì conferma. Ai fini dell'assegnazione del punteggio tabellare, il criterio 14 della *“Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica”* di cui al par. 17.1 del Disciplinare di gara, prevede che la certificazione in esame debba essere posseduta dal concorrente e, in caso di concorrente “plurisoggettivo”, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i). Se ne deduce, pertanto, che non è richiesto il possesso della certificazione in capo al contraente del contratto continuativo di cooperazione ex art. 119 co. 3 del d.lgs. 36/2023 né in capo al subappaltatore.

9) Domanda

Avuto riguardo che l'Ispettore esegue le seguenti attività:

- a) *acquisire la documentazione di supporto necessaria allo svolgimento dell'audit, prendere atto dei contenuti ed eventualmente confrontarsi con l'Ispettore responsabile in merito ad essi;*
- b) *raccogliere ed esaminare tutte le registrazioni effettuate durante le attività;*
- c) *condurre la verifica ispettiva, in presenza o da remoto (tramite piattaforma per videoconferenze e riunioni web), gestendone le fasi di apertura e chiusura e le eventuali interviste ai referenti della PA e del Fornitore;*
- d) *valutare la conformità della fornitura e/o del servizio rispetto ai criteri di riferimento definiti nella Check list, nello Schema delle verifiche ispettive (cfr. par. 3.22), nel Capitolato Tecnico e in tutta la documentazione della Convenzione o dell'Accordo Quadro oggetto di verifica;*
- e) *redigere il Rapporto di ispezione da sottoporre all'Ispettore Responsabile;*

f) partecipare alle sessioni formative;

g) recepire e applicare le indicazioni fornite dall'Ispettore Responsabile durante lo svolgimento degli audit

è corretto valutare l'attività svolta dell'Ispettore come accessoria rispetto a quella dell'Ispettore Responsabile che dovrà essere coinvolto (vedi lett. e) prima dell'emissione del Rapporto di Ispezione da sottoporre, a seconda dei casi, al fornitore o alla P.A. destinataria dell'Ispezione?

Risposta

Come previsto nel Capitolato tecnico:

- L'“Ispettore” è chiamato a svolgere le attività di cui al paragrafo 2.3.4, tra le quali:
 - redigere il *“Rapporto di ispezione da sottoporre all'Ispettore Responsabile”* (cfr. lettera e));
 - nonché *“recepire e applicare le indicazioni fornite dall'Ispettore Responsabile durante lo svolgimento degli audit”* (cfr. lettera g)).
- L'“Ispettore Responsabile”, invece, è chiamato a svolgere le attività di cui al paragrafo 2.3.3, tra le quali:
 - *“verificare, congiuntamente al Responsabile Tecnico, la correttezza e coerenza sostanziale, nonché la completezza dei singoli Rapporti di Ispezione”* (cfr. lettera f)).

10) Domanda

Con riferimento al modulo all. 9 “schema di CE di commessa”:

- il punto 5 (costo del personale) è relativo al solo personale ispettivo?
- il punto 6 “costi fissi di struttura” (costi generali di amministrazione) comprende anche il costo del personale interno che si occupa della gestione della commessa?

Risposta

Rispetto al richiamato Allegato 9 “Schema di conto economico di commessa”, si chiarisce che:

- il punto 5 “Costo del personale”, è riferito a tutte le figure professionali impiegate nell'esecuzione della commessa, quindi sia il personale ispettivo sia il personale interno;
- il punto 6 “Costi fissi di struttura (costi generali di amministrazione)” riguarda tutti i costi legati alla struttura preposta alla gestione del servizio (sede, utenze, ecc.).

11) Domanda

Si richiede se per soddisfare il requisito a pag. 23 punto 2.3.3 del Capitolato di gara è accettata per l'Ispettore Responsabile la certificazione rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato Accredia secondo la ISO 17024 per la figura professionale “Valutatore di parte seconda – sui Fornitori su Sistema di Gestione per la Qualità a norma ISO 9001”- essendo in linea con i servizi richiesti dalla presente procedura di gara.

Risposta

Si conferma.

12) Domanda

Dai documenti scaricati non è presente un fac-simile per la fidejussione provvisoria, ma bensì solo per la definitiva. Si richiede se Consip ha un testo standard oppure se va bene lo schema tipo 16 settembre 2022 n. 193 e il testo basato sul D.Lgs. 36/2023, il disciplinare di gara fa riferimento al nuovo D.Lgs. 36/2023 per il quale il ministero non ha ancora fornito dei testi ufficiali.

Risposta

Si rappresenta che il par. 10 del Disciplinare di gara prevede espressamente che la garanzia provvisoria “[...] deve: [...] 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193”. Per completezza, si chiarisce che la medesima disposizione è prevista per la garanzia definitiva (par. 23.2 del Disciplinare di gara).

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
La Responsabile
(Dott.ssa Roberta D’Agostino)